



# **La riscossione dei tributi locali: riscossione volontaria, accertamenti e riscossione coattiva**

**Palermo, 5 maggio 2015**

***Dott. Nicola Tonveronachi***

# GLI ARGOMENTI TRATTATI

- **IL CONTESTO DI RIFERIMENTO**
- **LA POTESTA' REGOLAMENTARE DEI COMUNI**
- **I PRINCIPALI TRIBUTI DI COMPETENZA DEI COMUNI**
- **LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

# IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

*«La riscossione 2.0»*

# LE TRAIETTORIE EVOLUTIVE DEL SETTORE

*Anno 2015 fondamentale per 3 ordini di ragioni:*

1. Emanazione del Dlgs. sulla riscossione delle entrate degli Enti locali (entro il 27/3 ma probabile rinvio al 27/9);
2. Entrata in vigore dell'Armonizzazione dei sistemi contabili;
3. Uscita di scena di Equitalia (30/6)

# 1. LA LEGGE DELEGA N. 23/14 IN MATERIA DI RISCOSSIONE

## ***Art. 10***

La Legge Delega «Fiscale» prevede i **principi** che devono informare l'attività normativa del Governo in materia di riscossione, che nello specifico sono:

- Maggiore efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione;
- Innovazioni normative e procedurali volte all'aumento dell'efficienza della riscossione delle entrate modeste;

# 1. LA LEGGE DELEGA N. 23/14 IN MATERIA DI RISCOSSIONE

## ***Art. 10***

- Assicurare competitività e trasparenza in caso di esternalizzazione;
- Affidamento dei servizi in conformità alla normativa europea e valorizzazione del *know how* degli operatori privati del settore;
- Previsione di un codice deontologico e di cause di incompatibilità per il management degli operatori.

## 2. L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Prevista dal Dlgs. n. 118/11, introduce il **Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde)**.

Il Fcde, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, ha lo scopo di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

## 2. L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Il Fcde evidenzia l'inefficienza dell'Ente in tema di riscossione delle proprie entrate.

Per gli Enti abituati a spendere le entrate di dubbia esigibilità l'accantonamento al Fondo equivale ad un taglio di spesa.

**Una maggiore efficienza del processo di riscossione delle entrate determina una maggiore capacità di spesa dell'Ente.**



### 3. L'USCITA DI SCENA DI EQUITALIA

L'art. 7, comma 2, lett. gg-*ter*), del Dl. n. 70/11, ha disposto che, a decorrere dal **30 giugno 2015**, l'Agente nazionale della riscossione (Equitalia Spa) cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle Società da essi partecipate.

### 3. L'USCITA DI SCENA DI EQUITALIA

La successiva lett. gg-*quater*) ha previsto che dopo il 30 giugno 2015, i Comuni effettueranno la riscossione delle proprie entrate, anche tributarie, sulla base **dell'ingiunzione fiscale** di cui al Rd. n. 639/10.

# CRITICITA' DEL PROCESSO DI RISCOSSIONE

Dall'esperienza operativa dei vari Enti Locali emergono le seguenti criticità:

- Frammentazione della normativa;
- Insufficiente preparazione del personale;
- Preferenza all'utilizzo di soggetti esterni per gestire la riscossione volontaria e coattiva;
- Inadeguatezza dei sistemi *software*;

# CRITICITA' DEL PROCESSO DI RISCOSSIONE

- Mancanza di incentivazione al miglioramento;
- Mancato coordinamento organizzativo all'interno dell'Ente;
- Blocco assunzionale.

# ***REENGINEERING* DEL PROCESSO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

L'Ufficio Tributi diviene un *driver strategico* per il reperimento delle risorse finanziarie.

Da Ufficio a *basso valore aggiunto* ad Ufficio ad ***alto valore aggiunto***, centrale per una gestione più efficiente e razionale delle risorse a disposizione dell'Ente per l'espletamento delle funzioni amministrative affidate.

# **LA POTESTÀ' REGOLAMENTARE DEI COMUNI**

# ART. 119, DELLA COSTITUZIONE

## Comma 2

*«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio»*

## ART. 119, DELLA COSTITUZIONE

L'art. 119, comma 2, della Costituzione, **subordina** il potere impositivo degli Enti locali alle disposizioni contenute nella **Costituzione e nelle legge ordinarie.**



# ART. 23, DELLA COSTITUZIONE

Introduce il cd. principio della «***riserva di legge***»,  
per il quale:

«Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere  
imposta se non in base alla legge»

# ART. 52, DEL DLGS. N. 446/97

## Comma 1

*«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con **Regolamento** le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».*

## ART. 52, DEL DLGS. N. 446/97

L'articolo riforma la disciplina dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali.

Prevede la possibilità per le Province ed i Comuni di **disciplinare con Regolamento** le proprie entrate sia tributarie che extratributarie.

# ART. 52, DEL DLGS. N. 446/97

## **Limiti all'autonomia regolamentare**

individuazione e definizione:

- delle fattispecie imponibili
- dei soggetti passivi
- dell'aliquota massima dei singoli tributi

# ART. 53, COMMA 16, DELLA LEGGE. N. 388/00

## Comma 16

I Regolamenti sulle Entrate tributarie possono essere approvati entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Se approvati entro tale termine hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche qualora siano stati adottati dopo l'inizio dell'esercizio

# ART. 14, DEL DLGS. N. 23/11

## **Comma 6**

All'interno della revisione della fiscalità locale attuata con il Federalismo municipale, viene confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, per i nuovi tributi previsti dal provvedimento (Imu ed Imu secondaria – in vigore dal 2016).

# **I PRINCIPALI TRIBUTI COMUNALI**

# I PRINCIPALI TRIBUTI COMUNALI

- **Iuc**

- **Imu** (art. 8 e ss., del Dlgs. n. 23/11 e art. 13, del Dl. n. 201/11)
- **Tasi** (art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/13)
- **Tari** (art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/13)



# I PRINCIPALI TRIBUTI COMUNALI

- **Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni** (artt. 1-37, del Dlgs. n. 507/93) o in alternativa Canone avente natura tributaria di cui all'art. 62, del Dlgs. n. 446/97
- **Tosap** (artt. 38-57, del Dlgs. n. 507/93), sostituibile con Canone di natura patrimoniale di cui all'art. 63, del Dlgs. n. 446/97
- **Imposta di soggiorno/Imposta di sbarco** (art. 4, del Dlgs. n. 23/11)

# I PRINCIPALI TRIBUTI COMUNALI

A decorrere dal **2016**:

- **Imu secondaria** (art. 11, del Dlgs. n. 23/11),  
sostitutiva di:
  - Tosap/Cosap;
  - Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni/Cimp

# **LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

# SCHEMI ORGANIZZATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

**A) GESTIONE DIRETTA**

**B) ESTERNALIZZAZIONE (ART. 52,  
COMMA 5, LETT. B, DLGS. N. 446/97)**

# SCHEMI ORGANIZZATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

## **GESTIONE DIRETTA IN FORMA ASSOCIATA**

L'accertamento dei Tributi può essere effettuato dall'Ente Locale anche nelle forme associate previste negli artt. 24, 25, 26 e 28, della Legge n. 142/90 (adesso confluite nel Tuel).

# SCHEMI ORGANIZZATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

## GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

### ART. 30, DEL TUEL - CONVENZIONI

**Finalità:** svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono stabilire fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, loro rapporti finanziari ed reciproci obblighi e garanzie.

Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

# SCHEMI ORGANIZZATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

## GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

### ART. 30, DEL TUEL - CONVENZIONI

Le Convenzioni possono prevedere anche **la costituzione di Uffici comuni**, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

# SCHEMI ORGANIZZATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

## GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

### ART. 31, DEL TUEL - CONSORZI

Gli Enti Locali per la gestione associata di servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali *ex art.* 114, se compatibili.

I rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti convenzione *ex art.* 30, e statuto del consorzio.

La Convenzione disciplina nomine e competenze degli Organi consortili. Lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli Organi consortili.



# SCHEMI ORGANIZZATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

## GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

### ART. 31, DEL TUEL - CONSORZI

L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati (sindaco, presidente o delegato).

L'Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e approva atti fondamentali previsti dallo statuto.

Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un Consorzio.

In caso di rilevante interesse pubblico, la legge può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi.

# SCHEMI ORGANIZZATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

## GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

### ART. 32, DEL TUEL - UNIONI DI COMUNI

Sono Enti Locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, per esercitare congiuntamente pluralità di funzioni.

Atto costitutivo e statuto sono approvati dai Consigli comunali con le procedure e maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua organi e modalità di costituzione, funzioni e risorse.

# SCHEMI ORGANIZZATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

## GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

### ART. 32, DEL TUEL - UNIONI DI COMUNI

Lo statuto deve prevedere il Presidente scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri Organi siano formati da componenti di Giunte e Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze;

L'Unione ha potestà regolamentare per organizzazione, svolgimento funzioni e per rapporti finanziari con i comuni;

Si applicano principi per l'ordinamento dei Comuni. Si applicano le norme su composizione organi dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

# SCHEMI ORGANIZZATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

## GESTIONE ESTERNALIZZATA

### ART. 52, COMMA 5, LETT. B), DEL DLGS. N. 446/97

Permette l'affidamento anche “disgiunto” delle fasi e delle entrate dell'Ente.

Consente di affidare all'esterno la singola fase (riscossione volontaria, riscossione coattiva, accertamento) e le singole entrate, non obbligando a un affidamento unico di fasi e di fonti di entrata.

L'esternalizzazione non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente (art. 52, comma 5, lett. c), Dlgs. n. 446/97).

# SCHEMI ORGANIZZATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

## GESTIONE ESTERNALIZZATA

### **ART. 52, COMMA 5, LETT. B), DEL DLGS. N. 446/97**

Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) Soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli Enti Locali di cui all'art. 53, del Dlgs. n. 446/97.

# SCHEMI ORGANIZZATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

## GESTIONE ESTERNALIZZATA

### ART. 52, COMMA 5, LETT. B), DEL DLGS. N. 446/97

2) operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attività in questione,  
i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di Settore;

# SCHEMI ORGANIZZATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

## GESTIONE ESTERNALIZZATA

### ART. 52, COMMA 5, LETT. B), DEL DLGS. N. 446/97

3) Società a capitale interamente pubblico, mediante convenzione (affidamento diretto secondo il cd. “*in house providing*”), a condizione che:

- l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un *controllo analogo* a quello esercitato sui propri servizi;
- la Società realizzi *la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla*;
- svolga la propria attività *solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente* che la controlla;

# SCHEMI ORGANIZZATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

## GESTIONE ESTERNALIZZATA

### ART. 52, COMMA 5, LETT. B), DEL DLGS. N. 446/97

4) Società miste, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del Dlgs. n. 446/97, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2), a condizione che l'affidamento dei Servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

L'affidamento ad una società mista necessita di **un doppio requisito di iscrizione all'Albo**: della Società medesima e del socio privato.



# RISCOSSIONE ORDINARIA

Nella riscossione ordinaria il debitore d'imposta accetta di pagare, versando quanto richiesto dall'Amministrazione.

L'obiettivo è quello di garantire strumenti di pagamento comodi, veloci, semplici e poco costosi.

# RISCOSSIONE ORDINARIA

Fasi della riscossione ordinaria, 2 sistemi principali:

## **1. Autotassazione**

è il contribuente a provvedere a determinate scadenze a dichiarare i cespiti tassabili, alla autoliquidazione ed al versamento del tributo dovuto. Costituisce esempio di tale sistema quello previsto in materia di Ici (obbligatoria mediante Modello F24 per l'Imu)

# RISCOSSIONE ORDINARIA

## 2. Liquidazione d'ufficio

è l'Ente pubblico che liquida, sulla base di quanto dichiarato dal contribuente o accertato d'ufficio invia apposita richiesta di pagamento del dovuto

Esempio: Tassa rifiuti.

# RISCOSSIONE ORDINARIA

Principali **modalità** di riscossione ordinaria:

- ***Modello F24***
- ***Bollettino postale***

# RISCOSSIONE COATTIVA SISTEMA DUALISTICO

**ART. 36, COMMA 2, DEL DL. N. 248/07**

**CONVERTITO NELLA LEGGE N. 31/08**

Riscossione a fronte di mancato pagamento da parte del contribuente/utente dell'avviso di accertamento:

- effettuata a mezzo **ruolo** di cui al Dpr. n. 602/73 soltanto se svolta dall'Agente della riscossione;
- effettuata mediante **ingiunzione** di cui al Rd. n. 639/1910 (seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del Dpr. n. 602/73, in quanto compatibili) se svolta in proprio dall'Ente locale o affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/97 (esecuzione forzata).

# RISCOSSIONE COATTIVA

## **ART. 7, COMMA 2, LETT. GG-*QUATER*), DL. N. 70/11**

A decorrere dal **30 giugno 2015** (salva ulteriore proroga), i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, sulla base dell'ingiunzione prevista dal Rd. n. 639/1910, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II, del Dpr. n. 602/73, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria (credito non inferiore ad € 20.000,00) e di espropriazione forzata immobiliare (credito non inferiore ad € 120.000,00; divieto di espropriazione della prima casa al ricorrere di determinate condizioni).

# RISCOSSIONE COATTIVA

## **PROROGA DELLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEI COMUNI DA PARTE DI EQUITALIA**

### **ART. 1, COMMA 642, L. N. 190/14**

Proroga al **30 giugno 2015** della prevista cessazione della gestione, da parte di Equitalia, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate.

# RUOLO

## **Caratteristiche principali del ruolo:**

- Disciplinato dal Dpr. n. 602/73
- Utilizzabile esclusivamente dall'Agente della riscossione  
(fino al 30 giugno 2015, salva ulteriore proroga)



# INGIUNZIONE FISCALE

## **Caratteristiche principali dell'ingiunzione fiscale:**

- Disciplinato dal Rd. n. 639/10
- Utilizzabile dall'Ente e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/97
- Utilizzabile sia per le entrate tributarie che per entrate patrimoniali

# INGIUNZIONE FISCALE

La riscossione mediante ingiunzione di cui al Rd. n. 639/1910 può avvenire seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del Dpr. n. 602/73, in quanto compatibili: es. disposizioni in materia di pignoramento dei crediti presso terzi in forma diretta dettate dall'art. 72- *bis*, del Dpr. n. 602/73.

# TERMINI PER LA RISCOSSIONE

## **Emissione avviso di accertamento**

*«entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati» (art. 1, comma 161, della Legge n. 296/06)*

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## ART. 1, COMMI 682-688, DELLA LEGGE N. 190/14

Modifiche alle regole introdotte con la riforma della riscossione del 1999 (Dlgs. n. 112/99) in materia di **comunicazioni di inesigibilità dei ruoli da parte dell'Agente della riscossione** e dei relativi controlli da parte degli Enti creditori.

Si applicano anche agli Enti locali che hanno effettuato e che tuttora effettuano la riscossione tramite Equitalia.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## ART. 1, COMMA 682, DELLA LEGGE N. 190/14

### Nuova formulazione dell'art. 19, del Dlgs. n. 112/99

Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il Concessionario della riscossione deve trasmettere all'Ente creditore una **comunicazione di inesigibilità** entro il 3° anno successivo alla consegna del ruolo.

Se, alla scadenza del suddetto termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso la comunicazione è comunque trasmessa, assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## **ART. 1, COMMA 682, DELLA LEGGE N. 190/14**

**Abrogazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 19 del Dlgs. n. 112/99 sulle cause di perdita del diritto al discarico**

Non costituisce più causa di perdita del diritto al discarico la mancata comunicazione all'Ente creditore dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese.

# **LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI**

## **ART. 1, COMMA 682, DELLA LEGGE N. 190/14**

**Nuova formulazione della lett. c) del comma 2 dell'art. 19 del Dlgs. n. 112/99 sulle cause di perdita del diritto al discarico**

La mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità entro i termini stabiliti dalla legge comporta la perdita del diritto al discarico.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## **ART. 1, COMMA 682, DELLA LEGGE N. 190/14**

### **Integrazione dell'art. 19, comma 2, lett. e), del Dlgs. n. 112/99 sulle cause di perdita del diritto al discarico**

Non si verifica la perdita del diritto al discarico, in caso di vizi e irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, qualora il Concessionario dimostri che tali vizi e irregolarità non pregiudicano l'azione di recupero.



# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## **ART. 1, COMMA 682, DELLA LEGGE N. 190/14**

### **Nuova formulazione del comma 3 dell'art. 19 del Dlgs. n. 112/99**

Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'Agente della riscossione è automaticamente scaricato decorso il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di presentazione, a meno che l'Ente creditore abbia, entro lo stesso termine, avviato l'attività di controllo contestando l'operato del Concessionario.

I crediti corrispondenti alle quote scaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'Ente creditore.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## **ART. 1, COMMA 682, DELLA LEGGE N. 190/14** **Modifiche all'art. 19, comma 6, del Dlgs. n. 112/99**

Introduzione del termine di 120 giorni per la richiesta al concessionario, da parte dell'Ente creditore, fino al discarico automatico, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario.

La mancata consegna o la mancata messa a disposizione, da parte del Concessionario, della suddetta documentazione entro il medesimo termine determina la perdita del diritto al discarico della quota.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## ART. 1, COMMA 682, DELLA LEGGE N. 190/14

### **Introduzione dell'art. 19, comma 6-*bis*, del Dlgs. n. 112/99**

L'Ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'Agente della riscossione.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## ART. 1, COMMA 683, DELLA LEGGE N. 190/14

### Sostituzione dell'art. 20, del Dlgs. n. 112/99

Procedura che l'Ente creditore deve seguire per la **contestazione dell'attività svolta da Equitalia** e per il disconoscimento del discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## ART. 1, COMMA 683, DELLA LEGGE N. 190/14

### Sostituzione dell'art. 20, del Dlgs. n. 112/99

#### Avvio della procedura di controllo

L'Ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'Agente della riscossione, della **comunicazione di avvio del procedimento**, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione relativa all'attività svolta.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

**ART. 1, COMMA 683, DELLA LEGGE N. 190/14**

**Sostituzione dell'art. 20 del Dlgs. n. 112/99**

## **Atto di contestazione**

Se l'Ente creditore ritiene non rispettate le condizioni fissate dall'art. 19, entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o, se richiesta, dalla trasmissione della documentazione, notifica all'Agente della riscossione un apposito atto di contestazione.

L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, **l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati** in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## ART. 1, COMMA 683, DELLA LEGGE N. 190/14

### Sostituzione dell'art. 20 del Dlgs. n. 112/99

#### **Atto di contestazione**

Se l'Ente creditore ritiene non rispettate le condizioni fissate dall'art. 19, entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o, se richiesta, dalla trasmissione della documentazione, notifica all'Agente della riscossione un apposito atto di contestazione.

L'atto di contestazione deve **contenere**, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività.

# **LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI**

## **ART. 1, COMMA 683, DELLA LEGGE N. 190/14**

### **Sostituzione dell'art. 20 del Dlgs. n. 112/99**

### **Osservazioni dell'Agente della riscossione**

L'Agente della riscossione può produrre osservazioni in merito ai rilievi negativi sul proprio operato effettuati dall'Ente creditore entro i successivi 90 giorni.



# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## **ART. 1, COMMA 683, DELLA LEGGE N. 190/14**

### **Sostituzione dell'art. 20 del Dlgs. n. 112/99**

#### **Provvedimento di ammissione o**

#### **rifiuto del discarico**

Decorso il termine di 90 giorni per le eventuali osservazioni dell'Agente della riscossione, l'Ente, a pena di decadenza, entro 60 giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, qualora le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le azioni esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione sul discarico allo scadere di tale termine.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## ART. 1, COMMA 683, DELLA LEGGE N. 190/14

### Sostituzione dell'art. 20 del Dlgs. n. 112/99

Nel caso in cui venga emanato un provvedimento di rifiuto del discarico, l'Agente della riscossione, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione del suddetto provvedimento, può:

- **definire la controversia** in via agevolata mediante il pagamento di una somma pari ad  $\frac{1}{8}$  dell'importo iscritto a ruolo, oltre interessi e spese

oppure

- **ricorrere alla Corte dei Conti.**

Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, l'Agente della riscossione è tenuto a pagare la somma pari a  $\frac{1}{3}$  dell'importo iscritto a ruolo oltre interessi e spese.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## **ART. 1, COMMA 683, DELLA LEGGE N. 190/14**

### **Sostituzione dell'art. 20 del Dlgs. n. 112/99**

L'Ente creditore, qualora individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, se non è decorso il termine di prescrizione decennale, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'Agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere.

In tal caso, l'azione dell'Agente della riscossione deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 del Dpr. n. 602/73.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## **ART. 1, COMMA 684, DELLA LEGGE N. 190/14**

### **Presentazione delle comunicazioni di inesigibilità**

#### **per le quote affidate dal 2000 al 2014**

Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi di Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## **ART. 1, COMMA 686, DELLA LEGGE N. 190/14**

Chiarisce l'aspetto della legittimazione a riscuotere le somme non pagate la cui gestione è già stata "presa in carico" dall'Agente della riscossione qualora un Ente decida di cessare di avvalersi, per la riscossione, di Equitalia, prevedendo che fino alla data di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità previste dal comma 684 per le quote affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, l'Agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del Dpr. n. 602/73, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi di Equitalia.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## **ART. 1, COMMA 687, DELLA LEGGE N. 190/14**

Le comunicazioni di inesigibilità previste dal comma 684 per le quote affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, presentate anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 190/14, possono essere integrate entro i termini previsti dal comma 684 e, in tal caso, il controllo dell'Ente creditore può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal comma 684.

# LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/14): INESIGIBILITÀ DEI RUOLI

## **ART. 1, COMMA 688, DELLA LEGGE N. 190/14**

Alle comunicazioni di inesigibilità previste dal comma 684 per le quote affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014 si applicano gli artt. 19 e 20, del Dlgs. n. 112/99 come modificati dall'art. 1, commi 682 e 683, della Legge n. 190/14.

Le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 300 euro non sono assoggettate al controllo di cui all'art. 19, del Dlgs. n. 112/99.

***Grazie per l'attenzione***